



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico

in data 11/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8858/2023 depositato il 06/07/2023

proposto da

Mauro Frezza - FRZMRA56M19F880J

Difeso da

Mauro Frezza - FRZMRA56M19F880J

ed elettivamente domiciliato presso mauro.frezza@oav.legalmail.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Roma

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230043548905000 TARSU/TIA 2013

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv. Mauro Frezza propone ricorso contro una cartella di pagamento relativa al pagamento della TARSU per l'anno 2013, su iscrizione a ruolo del Comune di Nettuno, sostenendo che l'avviso di accertamento presupposto sarebbe stato annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 7923/2021. Chiede perciò l'annullamento della cartella, con vittoria di spese.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentando che la cartella in oggetto risulta esser stata sgravata dall'ente impositore, circostanza comunicata al contribuente in risposta all'istanza di reclamo/mediazione da costui avanzata. Ribadisce, quindi, la correttezza del proprio operato, per essersi limitata a notificare una cartella, ancorchè oggetto di sgravio da parte dell'ente impositore in data successiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile, allorchè rivolto contro un atto, la cartella di pagamento n. 09720230043548905, che risultava già esser stata annullata dall'ente impositore, mediante sgravio, in data precedente alla costituzione in giudizio. Le spese possono perciò compensarsi tra le parti, atteso che, da un lato, il contribuente si è costituito in giudizio pur avendo ricevuto notizia dell'annullamento dell'atto impugnato, dall'altro, detto annullamento è avvenuto soltanto dopo la proposizione dell'istanza di reclamo propedeutica al ricorso.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Il Giudice monocratico

Dott. Costantino Ferrara